Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 aprile 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 marzo 1961, n. 168.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 843, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 843, concernente il prelevamento di lire 1 miliardo e 220.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1959-1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 marzo 1961, n. 169.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1960, n. 508, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1960, n. 508, concernente il prelevamento di lire 5 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1959-60.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 marzo 1961, n. 170.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1960, n. 728, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1960, n. 728, concernente il prelevamento di lire 1.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1959-60.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 marzo 1961, n. 171.

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il limite di impegno di lire 50.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari, da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione degli affari esteri.

Art. 2.

L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, in ordine agli alloggi di cui all'articolo 1, è considerata come gestione autonoma con bilancio distinto.

Gli alloggi medesimi sono assimiliati, a tutti gli effetti a quelli contemplati nel secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per la gestione degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge, si applicano le norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406.

I canoni di affitto sono determinati in conformità alla norma di cui all'articolo 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Art. 4.

All'assegnazione e alla revoca degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge provvede il Ministero degli affari esteri.

Il Ministro per gli affari esteri, con proprio decreto, stabilisce la composizione della Commissione per l'assegnazione degli alloggi e i criteri che da questa devono essere seguiti.

L'assegnazione può essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli affari esteri.

Art. 5.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'articolo 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 e fino allo esercizio 1994-95 in ragione di lire annue 50 milioni.

All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 si provvede a carico dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — TAVIANI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961, n. 172.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad accettare un legato disposto dal defunto sig. Angelo Restelli.

N. 172. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare un legato disposto dal defunto signor Angelo Restelli — con testamento olografo del 25 luglio 1956, pubblicato per atto a rogito notaio dottor Giuseppe Piccaluga, da Carate Brianza (iscritto nel Collegio notarile di Milano), in data 5 dicembre 1959, n. 58206 di rep., n. 12803 di racc. — a favore della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 103. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1961.

Scioglimento del Consiglio comunale di Galatina (Lecce).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Galatina (Lecce), sorto dalle elezioni del novembre 1960, si è dimostrato organicamente incapace di funzionare a causa delle profonde divergenze interne, che hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale.

Nella prima adunanza, indetta per il 22 dicembre 1960, il Consiglio comunale provvide alla convalida degli eletti, aggiornandosi, quindi — ai fini dell'elezione del sindaco — al 29 successivo, in cui, peraltro, non potè aver luogo alcuna votazione in quanto, dopo le discussioni preliminari, 14 consiglieri dei 30 assegnati al Comune e presenti in aula si allontanarono, facendo così venir meno il « quorum » prescritto dall'art. 5, comma secondo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Parimenti, nella seduta di seconda convocazione del 7 gennaio scorso, alla quale inizialmente presero parte tutti i consiglieri, 16 di essi abbandonarono l'aula prima che si procedesse a votazione, sicchè, venuto a mancare il numero legale di presenti richiesto dal quarto comma del citato art. 5 (metà più uno dei consiglieri in carica), la seduta stessa fu dichiarata deserta.

Allo scopo di porre il Consiglio comunale innanzi alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il Prefetto di Lecce — con decreto del 10 gennaio 1961, notificato a tutti i consiglieri — dispose due successive convocazioni dell'organo stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Malgrado ciò, ambedue le sedute — fissate per il 18 e 21 gennaio 1961 — non sortirono alcun utile risultato, in quanto in entrambi i casi, dopo lunghe discussioni, 16 consiglieri si allontanarono prima della votazione, facendo venir meno il « quorum » richiesto per la legalità delle sedute.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Galatina di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del menzionato Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 febbraio 1961.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Galatina ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Gabriele Monetti.

Roma, addì 15 marzo 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Galatina (Lecce) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 febbraio 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Galatina è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gabriele Monetti, vice prefetto ispettore, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1961

GRONCHI

SCELBA

(1990)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1961.

Scioglimento del Consiglio comunale di Montelibretti (Roma).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Montelibretti - costituito, per legge, di 20 membri - è risultato composto, in base alle elezioni del 6 novembre 1960, da esponenti di diverse tendenze politiche, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, la elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo eletta.

In una prima adunanza, all'uopo indetta per l'8 dicembre 1960, il nuovo Consiglio comunale, dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, procedette alla nomina del sindaco, senza, peraltro, che alcuno dei consiglieri conseguisse — sia nelle due votazioni libere che in quella di ballottaggio — la maggioranza di voti prescritta dal 3° comma dell'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570; mentre la seduta di seconda convocazione, fissata prima per l'11 dicembre e rinviata poi al 13 successivo, fu dichiarata deserta, perchè una parte dei consiglieri aveva abbandonato l'aula al momento della votazione, facendo così venire meno il numero legale dei presenti previsto dal quarto comma della suddetta disposizione di legge.

Allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il Prefetto di Roma, con decreto del 20 dicembre 1960, dispose due successive convocazioni dell'Organo stesso, dopo avergli rivolto formale diffida fatta notificare a tutti i consiglieri, a procedere all'elezione del sindaco e della Giunta municipale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortì gli effetti voluti, in quanto entrambe le riunioni, fissate per il 29 dicembre 1960 e per il 3 gennaio 1961 (quest'ultima poi rinviata, con decreto prefettizio 2 gennaio 1961, al giorno 12 successivo), andarono deserte, per mancanza del prescritto numero legale, talchè si rese impossibile procedere all'elezione del sindaco e, quindi, per il disposto dell'art. 4 del succitato testo unico n. 570, a quella della Giunta.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia, gravemente pregiudizievole per gli interessi dello Ente, non appare suscettibile di positiva evoluzione, tanto più che 10 consiglieri hanno ormai rassegnato le dimissioni dalla carica, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Montelibretti di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 febbraio 1961.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto, con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Montelibretti ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Guglielmo Manuzzi, funzionario di prefettura.

Roma, addì 15 marzo 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Montelibretti (Roma), non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 febbraio 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montelibretti (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Guglielmo Manuzzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1961

GRONCHI

SCELBA

(1989)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961.

Proroga dei poteri conferiti al commissario per l'amministrazione straordinaria della Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 24 aprile 1959, con il quale il dott. Nicola Tozzi Condivi venne nominato, per la durata di un anno, commissario per l'amministrazione straordinaria della Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1960, registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 307, con il quale i poteri di commissario per l'amministrazione straordinaria della predetta Stazione, conferiti al dott. Nicola Tozzi Condivi, vennero prorogati al 13 febbraio 1961;

Riconosciuta la necessità di prorogare di un anno la gestione commissariale della Stazione medesima;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Nicola Tozzi Condivi, quale commissario per l'amministrazione straordinaria della Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno, sono prorogati al 13 febbraio 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1961

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1961
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 184. — PALADINI

(1971)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1961.

Limite di emissione dei buoni fruttiferi da parte della Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 23 luglio 1925, n. 1453;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1927;

Visti i propri decreti in data 29 aprile 1950, 23 novembre 1954, 13 maggio 1955, 8 maggio 1956, 20 giugno 1956 e 29 febbraio 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il limite di emissione dei buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, della Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia è elevato a L. 15 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1961

Il Ministro: TAVIANI

(1972)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1961, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Rolando Rasetti, in data 4 dicembre 1951, avverso il provvedimento 13 giugno 1951, con il quale il Ministero della pubblica istruzione dava istruzioni perchè esso non venisse incluso nelle Commissioni per gli esami di Stato.

(1988)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di Scerni ed Atessa

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1961, numero 26603/7511, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Sabatini Donato, nato a Casalanguida il 28 aprile 1901, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 3405 riportate in catasto alle particelle numeri 256 parte, 278-*c* e 250/1/14 del foglio di mappa n. 22 del comune di Scerni ed alle particelle numeri 2-*f* e 250/1/15, del foglio di mappa n. 62 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 895-*a*, 896-*a* e 928-*a*.

(1938)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 20 gennaio 1961 dal sig. Budicin Danilo, nato a Rovigno (Pola) l'8 dicembre 1933, residente a Trieste in via Torrebianca, 21 pr. Fabbri, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Bundi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Budicin Danilo è ridotto nella forma italiana di Bundi.

Il Sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 marzo 1961

Il Vice Prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 31 dicembre 1960 dal sig. Bosich Ferruccio, nato a Pirano (Pola) il 27 febbraio 1935, residente a Trieste in via degli Aldegardi, 12, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Bossi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Bosich Ferruccio è ridotto nella forma italiana di Bossi.

Il Sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 marzo 1961

Il Vice Prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 22 dicembre 1960 dalla signorina Desko Milena, nata a Villa Decani (Pola) l'8 aprile 1923, residente a Trieste in via Madonnina, 41, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Desco;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Desko Milena è ridotto nella forma italiana di Desco.

Il Sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 22 marzo 1961

Il Vice Prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 19 gennaio 1961 dal sig. Giacomin Mario, nato a Lazzaretto Risano di Capodistria (Pola) il 30 giugno 1922, residente a Trieste in piazzale Giarizzole, 6, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Giacomini.

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Giacomin Mario è ridotto nella forma italiana di Giacomini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Iannuzzi Filomena, nata a Trieste il 13 novembre 1927, moglie;

2) Giacomin Fabio, nato a Trieste il 22 febbraio 1953, figlio.

Il Sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 marzo 1961

Il Vice Prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 11 gennaio 1961 dal sig. Palascovich Sergio, nato a Trieste il 25 agosto 1923 e qui residente in via S. Pelagio, 7, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Palazzini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Palascovich Sergio è ridotto nella forma italiana di Palazzini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Palascovich Olga nata Crevatin, nata a Muggia l'11 settembre 1925, moglie;

2) Palascovich Paolo, nato a Trieste il 15 giugno 1959, figlio.

Il Sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 marzo 1961

Il Vice Prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 27 dicembre 1960 dal sig. Palcich Dino, nato a Isola (Pola) il 26 dicembre 1924, residente a Trieste, in via S. Pantaleone, 7, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Palci;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Palcich Dino è ridotto nella forma italiana di Palci.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Giani Bruna, nata a Isola il 23 novembre 1927, moglie;

2) Palcich Sandro, nato a Isola il 18 gennaio 1953, figlio.

Il Sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 marzo 1961

Il Vice Prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 28 gennaio 1961 dal sig. Senica Francesco, nato a Villa Decani (Pola) il 1° febbraio 1909, residente a Muggia (Trieste) in via Belpoggio, 106, tenedente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Senizza.

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Senica Francesco è ridotto nella forma italiana di Senizza.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Ferluga Santa, nata a Muggia il 16 marzo 1909, moglie;
2) Senizza Fioretta, nata a Muggia il 20 marzo 1943, figlia;
3) Senizza Elda, nata a Muggia il 1° maggio 1949, figlia.

Il Sindaco del comune di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 marzo 1961

Il Vice Prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 22 dicembre 1960 dal sig. Zulich Mario, nato a Trieste il 30 gennaio 1906 e qui residente in via degli Antenorei, 10, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Zulli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Zulich Mario è ridotto nella forma italiana di Zulli.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Iglic Emilia, nata ad Aurisina il 6 agosto 1907 moglie

Il Sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 marzo 1961

Il Vice Prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 22 dicembre 1960 dal sig. Zulich Stelvio, nato a Trieste l'8 febbraio 1938 e qui residente in via degli Antenorei, 10, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Zulli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Zulich Stelvio è ridotto nella forma italiana di Zulli.

Il Sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 marzo 1961

Il Vice Prefetto dirigente: PASINO

(1909)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di segretario aggiunto di sezione di 2ª classe in prova presso il Consiglio di Stato indetto con decreto del Presidente del Consiglio in data 7 novembre 1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre stesso anno, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 77, con cui venne indetto un pubblico concorso per esami a tre posti di segretario aggiunto di sezione di 2ª classe in prova presso il Consiglio di Stato;

Visto l'art. 10 del citato decreto 7 novembre 1960;

Vista la proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Stato con lettera del 9 gennaio 1961, n. 15, per la nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso suindicato è costituita come appresso:

Presidente:

Potenza dott. Giuseppe, consigliere di Stato.

Membri:

Conte dott. Luigi, primo referendario del Consiglio di Stato;

Sapienza prof. dott. Emilio, direttore di segreteria di 1ª classe del Consiglio di Stato;

Unità prof. Gaetano, docente di materie letterarie in istituto di istruzione media di secondo grado;

D'Avanzo prof. Walter, docente di materie giuridiche.

Segretario:

Paparo dott. Saverio, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1961

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1961
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 327. — MASSIMO

(2023)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di segretario aggiunto di sezione di 2ª classe in prova presso il Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 7 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1961, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a tre posti di segretario aggiunto di sezione di 2ª classe in prova presso il Consiglio di Stato;

Visto l'art. 6, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso nelle premesse specificato avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 19, 20 e 21 del prossimo mese di giugno 1961, alle ore 8,30.

Roma, addì 22 marzo 1961

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DELLE FAVE

(2022)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli ai posti di segretario generale di seconda classe vacanti nei comuni di Resina (Napoli) e Martina Franca (Taranto).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;
Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario generale di seconda classe vacanti nei comuni di Resina (Napoli) e Martina Franca (Taranto) della classe seconda.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:
a) i segretari comunali;
b) i segretari provinciali;
c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;
d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie;
i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alle lettere *c)* e *d)* debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:
la data ed il luogo di nascita;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le condanne penali eventualmente riportate;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c)* e *d)* da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.
Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre, unitamente alla domanda:
1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;
2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;
3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle suddette lettere *c)* e *d)* che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di regolare condotta morale e civile;
3) certificato generale del casellario giudiziario;
4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;
5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.
I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.
Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 22 marzo 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(1991)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.